



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA Numero 924 del 10-08-2023

V SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA- CUP: G73J2000000000005 - CIG: 817645501F - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 176 CO. 1 LETT. C) DEL D.LGS N. 50/2016 E DELL'ART. 24 DEL CONTRATTO.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto n. 12 del 10 maggio 2021, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Enti Locali, è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore V "Lavori Pubblici – Ambiente" all'Arch. Giorgio Maggi;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 100 del 31.01.2023, attributivo della posizione organizzativa per il Servizio Lavori pubblici, espropri, manutenzioni del Settore V all'avv. Virginia Riccardi;

PREMESSO che, con Determinazione n. 361 del 30.04.2021 del Settore V - LL.PP.- Ambiente, si è provveduto ad affidare alla SAIE Spa, mediante progetto di finanza (art. 183, comma 15 del D.Lgs n. 50/2016), previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, la concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione adiacente il cimitero comunale, al fine di fronteggiare la problematica della carenza dei loculi;

CONSIDERATO che, in data 16 settembre 2022, è stato sottoscritto con SAIE Spa il contratto n° 1642 di rep., registrato presso l'Agenzia Entrate di Formia il 20/09/2022 al n. 14951 Serie 1T, successivamente rettificato ed integrato con atto n. 1650 di rep. del 14 novembre 2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Formia il 15/11/2022 al n. 18118 Serie 1T, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel progetto definitivo e nel Piano Economico-Finanziario presentato dall'aggiudicatario in sede di gara;

DATO ATTO che, con nota prot. 2601/22 S.R.C. n. 662/22 del 14/12/2022, assunta al protocollo comunale al n. 93836 del 15/12/2022, la SAIE SpA ha trasmesso il Progetto Esecutivo, quale "... naturale e corretta evoluzione del definitivo presentato in sede di gara", specificando, nella stessa nota, che "... il quadro economico delle opere da realizzare ha subito un notevole aumento determinato dagli incrementi dei prezzi ... con conseguente alterazione del contratto ..."; ed evidenziando la necessità "... di addivenire, pur mantenendo inalterata la capacità tecnica e gestionale dell'impianto, a modifiche nella realizzazione dell'opera ...";

POSTO che le predette modifiche vengono indicate, "a titolo indicativo e non esaustivo", in modo

generico (... *Impianto di pubblica Illuminazione, la realizzazione dei parcheggi, le Sistemazioni a verde di corredo, Il Piazzale pubblico di accesso, La ridefinizione del Parcheggio antistante l'impianto, L'Allestimento della Sala Autoptica, Il Silos celle frigo, Le Sale veglia, Le Sale delle cerimonie, L'Autorimessa, Impianti speciali accessori all'impianto, Il generatore di emergenza dell'energia elettrica*), senza specificare se le stesse saranno o meno realizzate ed, eventualmente, in quale modalità;

APPURATO che, dalla comparazione del QTE del progetto esecutivo trasmesso dalla SAIE SpA con il QTE del progetto definitivo, risulta un aumento dei costi di realizzazione pari ad € 1.329.357,33, non riportati nel PEF e, quindi, da porsi, verosimilmente, a carico del Comune di Fondi, ovvero una rimodulazione del progetto presentato in sede di gara, con modifiche/eliminazioni di parti/lavorazioni ritenute, evidentemente ed unilateralmente, non rilevanti;

VISTA la nota prot. n. 23874 del 21/03/2023, con cui sono stati chiesti alla SAIE SpA chiarimenti sulle indebite modifiche/variazioni al progetto presentato ed approvato in sede di gara, sospendendo, in attesa di quanto sopra, l'iter approvativo del progetto esecutivo, stante l'incertezza progettuale generatasi;

CONSIDERATO che, nonostante detta istanza, con le successive note del 22/5/2023 e del 15/6/2023, SAIE SpA non ha fornito i chiarimenti richiesti, ma ha sollecitato l'approvazione del progetto esecutivo presentato per il prosieguo dell'iter teso al conseguimento delle autorizzazioni/pareri/nulla-osta;

RILEVATO che:

- alla fattispecie si applica, *ratione temporis*, il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs.50/16 (per brevità "Codice");
- ai sensi dell'art. 175 del Codice ed ai sensi dell'art. 13 del Contratto sottoscritto tra le parti, le varianti sono ammissibili solo nei limiti espressamente previsti dal medesimo articolo o dal contratto;
- SAIE SpA ha trasmesso un progetto esecutivo che, rispetto a quello presentato in sede di gara, riporta un QTE con un importo maggiore e, quindi, verosimilmente, con un onere finanziario aggiuntivo e non previsto a carico del Comune di Fondi per tale importo ovvero, in alternativa, una possibile riduzione di opere e lavorazioni non espressamente specificate, come dalla stessa Società dichiarato in sede di consegna del citato progetto esecutivo (nota prot. 2601/22 S.R.C. n. 662/22 del 14/12/2022);
- l'operato di SAIE SpA ha generato e genera assoluta incertezza sulla reale consistenza del progetto esecutivo, rendendolo, comunque, privo di quegli elementi ritenuti essenziali in sede di aggiudicazione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 176, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "...*la concessione può cessare, in particolare, quando: c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.*", ovvero per la presenza di condizioni di variazione diverse da quelle presenti all'art. 175, comma 1 e comma 4, del D.lgs 50/2016;

VISTO l'atto di diffida notificato dalla SAIE SpA in data 14/07/2023 per mezzo del proprio legale, con il quale si diffidava formalmente l'Ente all'approvazione del progetto esecutivo presentato, ancora una volta senza che venissero fornite le delucidazioni richieste;

CONSIDERATO che detta diffida, rivolta a sollecitare l'esame progettuale, riporta censure che appaiono pretestuose, strumentali ed infondate, relative ad aspetti marginali e di dettaglio, che continuano ad obliterare le reali ragioni della sospensione dell'esame progettuale precisate nella citata nota n. 23874 del 21/03/2023;

VISTA la nota protocollo n. 59187 del 21.07.2023, con cui il Comune di Fondi, in riscontro alla sopra citata diffida, ha risposto puntualmente alle osservazioni della Soc. SAIE SpA diffidando, a sua volta, la stessa Società, a presentare un progetto esecutivo conforme a quello approvato in sede di gara, senza alcuna variazione di costi e lavorazioni, contestualmente comunicando l'avvio del procedimento teso alla risoluzione del contratto ex art.176 comma 1 lett. c) del D.lgs.18 aprile 2016, n.50, qualora non si fosse ottemperato a quanto richiesto;

VISTA la nota prot. n. 62214 del 03/08/23, con cui la SAIE SpA, per il tramite del proprio legale, nel

riscontrare la diffida inviata dall'Ente, senza chiarire i rilievi contestati circa la non conformità del progetto esecutivo con quello approvato in sede di gara e senza ottemperare a quanto richiesto, ha sollecitato l'approvazione del progetto esecutivo così come trasmesso con nota prot. 2601/22 S.R.C. n. 662/22 del 14/12/2022;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per dar luogo alla risoluzione del contratto ex art.176, comma 1, lett. c) del D.lgs.18 aprile 2016, n.50, applicabile *ratione temporis* in quanto:

- ai sensi dell'art. 175 del Codice ed ai sensi dell'art. 13 del Contratto, le varianti sono ammissibili solo nei limiti espressamente previsti dal medesimo articolo o dal contratto;
- ai sensi dell'art. 176, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "...la concessione può cessare, in particolare, quando: c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, coma 8.";
- SAIE SpA ha presentato un progetto esecutivo non conforme a quello approvato dal Comune di Fondi in sede di gara: in effetti, il relativo Q.E. riporta un aumento dei costi, per un importo di € 1.329.357,33, e, nella nota di trasmissione prot. 2601/22 S.R.C. n. 662/22 del 14/12/2022, relativa al citato progetto, vengono preannunciate modifiche, tra l'altro a titolo indicativo e non esaustivo, senza, comunque, riportarle negli elaborati progettuali;
- l'operato di SAIE SpA ha generato e genera assoluta incertezza sulla reale consistenza del progetto esecutivo, rendendolo, comunque, privo di quegli elementi ritenuti essenziali in sede di aggiudicazione;
- è inammissibile una configurazione dell'opera diversa da quella di cui al progetto aggiudicato in sede di gara;
- l'art. 8 del Contratto ("Finanziamento delle opere") prevede, tra l'altro, che il concedente non è tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, in assenza - come nel caso di specie - di diversa pattuizione;
- comunque, le variazioni non rientrano nel perimetro delle condizioni di variabilità del PEF ai sensi dell'art. 182, comma 3, del Codice e degli artt. 14, comma 4, e 15 del Contratto;
- l'art. 175 del Codice non prevede la variazione di costi per revisione dei prezzi né essa è contemplata dal Contratto;
- l'art. 43 della Direttiva eurocomunitaria 2014/23 stabilisce, tassativamente, che la revisione prezzi può essere riconosciuta solo se prevista in modo esplicito e chiaro dagli atti di gara, a tutela della par condicio e trasparenza ("...se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che altererebbero la natura generale della concessione; ...omissis...");
- peraltro, e fermo restando quanto sopra esposto, la presentazione del progetto esecutivo con variazioni di importo e comunicazione di modifiche progettuali (tuttavia non presenti negli elaborati), è avvenuta appena un mese dopo la stipula del Contratto, sottoscritto senza riserve di sorta sul punto, e prima ancora che siano iniziati i lavori;

RITENUTO non esaustivo quanto affermato dalla SAIE SpA nella nota di riscontro prot. n. 62214 del 03/08/23, nella quale non è stato chiarito né come devono intendersi le preannunciate modifiche progettuali né come verrà data copertura al comunicato aumento dei costi di realizzazione, dato che - pur volendo considerare tale aumento come un "rischio di costruzione" che ricadrebbe esclusivamente su SAIE stessa (come da questa affermato nella citata nota di riscontro) - il Piano economico-finanziario (e, quindi, le previsioni di entrata), non è stato modificato;

RICHIAMATO l'art. 24 del contratto in essere tra le parti ove si legge:

omissis

24.3 Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C.(senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competergli anche a titolo di risarcimento danni), comunicata per iscritto con lettera raccomandata al Concessionario e ai Finanziatori (ai sensi del Contratto di Finanziamento) ai sensi del successivo articolo 24.3 (Intervento dei Finanziatori), con

l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e per la presentazione delle proprie controdeduzioni, e comunque non inferiore a 15 giorni, anche per una sola delle seguenti cause:

il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a 60 giorni ovvero siano riscontrati gravi vizi o ritardi sia nella progettazione sia nella esecuzione delle opere;

RITENUTO che il comportamento della SAIE SpA è tale da configurare una grave inadempienza contrattuale;

CONSIDERATO che, in ragione di tutto quanto sopra esposto e dell'iter procedimentale sopra richiamato, si ritiene opportuno e doveroso procedere con la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 176 co.1 lett. c) D.lgs 50/2016, dell'art. 24 Contratto e dell'art. 1454 c.c., del contratto di appalto rep. n° 1642 del 16/09/2022, registrato presso l'Agenzia Entrate di Formia il 20/09/2022 al n. 14951 Serie 1T, successivamente rettificato ed integrato con atto rep. n. 1650 del 14/11/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Formia il 15/11/2022 al n. 18118 Serie 1T;

VISTI:

- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il D.lgs n. 50/2016;
- la L. n. 241/1990;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI RISOLVERE, per le ragioni in premessa indicate, per grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 176 co.1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, dell'art. 24 del contratto e dell'art. 1454 c.c., il contratto sottoscritto con la SAIE Spa il 16 settembre 2022 rep. n° 1642, registrato presso l'Agenzia Entrate di Formia il 20/09/2022 al n. 14951 Serie 1T, successivamente rettificato ed integrato con atto del 14 novembre 2022 rep. n. 1650, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Formia il 15/11/2022 al n. 18118 Serie 1T, avente ad oggetto la concessione relativa alla "Progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di cremazione adiacente il cimitero comunale mediante progetto di finanza";

2. DI COMUNICARE il presente provvedimento alla SAIE SpA, dando atto che la risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione a mezzo PEC;

3. DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

4. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al TAR di Latina, nei termini di legge.

Fondi, 10-08-2023

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO
F.TO AVV. VIRGINIA RICCARDI

IL DIRIGENTE
F.TO ARCH. GIORGIO MAGGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 10-08-2023 al 25-08-2023 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Fondi , 10-08-2023

IL DIRIGENTE
F.TO ARCH. GIORGIO MAGGI

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE*****

IL DIRIGENTE
ARCH. GIORGIO MAGGI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005